



ACCORDO DI RETE DI SCOPO

Tra le Istituzioni Scolastiche:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA" - GIRIFALCO
con sede a Squillace, in via Assanti, 18 - C.F. 97069210793

ISTITUTO COMPRENSIVO - SQUILLACE
con sede a Girifalco, in via De Amicis - C.F. 80004540797

PREMESSE

- **VISTO** l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: ... *"le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- **VISTO** l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
- **VISTO** l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 che consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- **ATTESO** che le Istituzioni scolastiche indicate in calce alla presente hanno interesse ad una proficua collaborazione e ad una condivisione funzionale di risorse e strutture;
- **CONSIDERATO** che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;
- **CONSIDERATO** che il presente accordo è stato già adottato nei precedenti anni scolastici con formali delibere dei rispettivi OO.CC.;
- **VISTA** la necessità di garantire continuità ai servizi ed alle attività già avviate;
- **NELLE MORE** della conferma delle suddette delibere;

I DIRIGENTI SCOLASTICI

✓ Prof. **Tommaso Cristofaro**, nato a Catanzaro il 29/01/1964, C.F. CRSTMS64A29C352V, nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituzione Scolastica - IISS "E. Majorana" di Girifalco;

✓ Prof. **Alessandro Carè**, nato a Catanzaro il 22/10/1969, C.F. CRALSN69R22C352N, nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituzione Scolastica - IC di Squillace;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2 OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche firmatarie, finalizzata alla condivisione di esperienze, spazi e strutture per una più funzionale ed efficace realizzazione delle attività inserite nei rispettivi PTOF.

Art. 3 DURATA

Il presente accordo ha validità per l'intero anno scolastico 2022.2023 e scadrà, quindi, il 31/08/2023. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4 SCUOLA CAPOFILA

L'Istituto "E. Majorana" assume il ruolo di capofila della rete di scopo.

Art. 5 PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione:

- a) programmare, organizzare e realizzare attività formative comuni, rivolte al personale, in coerenza con le finalità dei rispettivi Piani Triennali dell'Offerta Formativa;
- b) condividere risorse professionali, materiali e strutture necessarie alla realizzazione delle attività programmate e/o a specifiche esigenze dei due Istituti;
- c) progettare, organizzare e realizzare attività formative rivolte agli alunni anche nell'ambito di progettualità con finanziamenti esterni e sempre in coerenza con le finalità dei rispettivi Piani Triennali dell'Offerta Formativa.

Le forme specifiche di collaborazione saranno determinate e concordate, di volta in volta, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità di entrambi i sottoscrittori, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali.

Art. 6 RESPONSABILITÀ ED ONERI DEI SOTTOSCRITTORI

Ognuno dei sottoscrittori si assume direttamente ogni responsabilità ed onere relativamente al proprio personale, ai materiali ed alle strutture impiegate per lo svolgimento delle attività e risponde di eventuali danni arrecati.

Relativamente alle eventuali spese sostenute per la realizzazione delle suddette attività, ognuno dei due Istituti concorrerà in maniera proporzionale.

La scuola-capofila provvederà alla gestione delle procedure amministrativo-contabili.

Art. 7

NORME FINALI

L'accordo viene reso disponibile alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso le rispettive segreterie, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, del D.M. n. 305 del 07/12/2006 e ss.mm.ii. (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

Il presente accordo, costituito da n. 3 pagine e n. 7 articoli, viene letto, confermato e sottoscritto.

Per l'IISS "E. Majorana" – Girifalco
Prot. n.
del

Il Dirigente scolastico
Prof. Tommaso Cristofaro

Per l'IC di Squillace
Prot. n.
del

Il Dirigente scolastico
Prof. Alessandro Care